




Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

LEGISLAZIONE STRANIERA



LS

RASSEGNA DELL'ATTIVITÀ LEGISLATIVA
E ISTITUZIONALE DI PAESI STRANIERI

n. 5

Settembre – Ottobre 2010



Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

LEGISLAZIONE STRANIERA

LS

Rassegna dell'attività legislativa
e istituzionale di paesi stranieri

Anno XXI n. 5

SETTEMBRE - OTTOBRE 2010

Servizio responsabile:

SERVIZIO BIBLIOTECA - Ufficio Legislazione Straniera

tel. 06 6760. 2278 – 06 6760. 3242

mail: LS_segreteria@camera.it

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera dei deputati sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

ISSN 1591-4143

"LS - Legislazione Straniera" è la rassegna bimestrale dell'attività legislativa e istituzionale straniera, predisposta a partire dal 1990 dal Servizio Biblioteca della Camera dei Deputati, Ufficio Legislazione Straniera, responsabile delle attività di ricerca e documentazione nell'ambito del diritto comparato. La rivista contiene le schede riassuntive dei principali provvedimenti legislativi approvati o in corso di discussione in alcuni paesi stranieri e di altri documenti di rilievo istituzionale.

Sommario

AVVERTENZA	5
Politiche istituzionali	7
Francia	9
DIRITTI DELLA PERSONA / DIRITTO PENALE	9
<i>Loi n.2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public (J.O. del 12 ottobre 2010)</i>	<i>9</i>
Germania	11
DIRITTO PENALE / UNIONE EUROPEA	11
<i>Gesetz zur Umsetzung des Rahmenbeschlusses 2005/214/JI des Rates vom 24. Februar 2005 über die Anwendung des Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung von Geldstrafen und Geldbußen, vom 18. Oktober 2010 (BGBl, I, 1408) - Legge di attuazione della Decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie</i>	<i>11</i>
Spagna	13
COOPERAZIONE ECONOMICA INTERNAZIONALE	13
<i>Ley 36/2010, de 22 de octubre, del Fondo para la Promoción del Desarrollo (BOE núm. 257).....</i>	<i>13</i>
Politiche economiche	15
Francia	17
BANCHE / MERCATO FINANZIARIO.....	17
<i>Loi n. 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière (J.O. del 23 ottobre 2010)</i>	<i>17</i>
Politiche sociali.....	19
Francia	21
RAPPRESENTANZA SINDACALE / CONTRATTAZIONE COLLETTIVA.....	21
<i>Loi n. 2010-1215 du 15 octobre 2010 complétant les dispositions relatives à la démocratie sociale issues de la loi n. 2008-789 du 20 août 2008.....</i>	<i>21</i>

Francia	23
ISTRUZIONE / SICUREZZA SOCIALE	23
<i>Loi n. 2010-1127 du 28 septembre 2010 visant à lutter contre l'absentéisme scolaire (J.O. del 29 settembre 2010)</i>	23
Germania	25
LAVORO / OCCUPAZIONE	25
<i>Gesetz für bessere Beschäftigungschancen (Beschäftigungschancengesetz) vom 24. Oktober 2010 (BGBl I, S. 1417) - Legge per migliori opportunità di occupazione</i>	25
Spagna	27
LAVORO / OCCUPAZIONE	27
<i>Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo (BOE núm. 227)</i>	27
Indice delle voci.....	29

AVVERTENZA

In questo numero del Bollettino LS sono esaminati documenti di interesse legislativo e istituzionale relativi al bimestre settembre-ottobre 2010.

Le diverse schede di sintesi sono suddivise secondo tre grandi aree tematiche (istituzionale, economica e sociale), all'interno delle quali si forniscono informazioni relative ai paesi stranieri considerati.

Nel bimestre in esame il Parlamento del Regno Unito non ha approvato alcun provvedimento legislativo.

Politiche istituzionali



Francia

Legge

DIRITTI DELLA PERSONA / DIRITTO PENALE

Loi n.2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public (J.O. del 12 ottobre 2010)

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5CC551BC5F353A8855E4BD5326C0EEAC.tpdjo08v_2?cidTexte=JORFTEXT000022911670&categorieLien=id

La Legge n. 2010-1192 introduce il divieto di indossare in pubblico indumenti o accessori (come ad esempio il velo integrale islamico) che impediscano il riconoscimento o l'identificazione di una determinata persona

Il progetto di legge in materia è stato presentato all'Assemblea Nazionale dal Ministro della giustizia il 19 maggio 2010, dopo che nello stesso organo parlamentare era stata compiuta un'indagine sulla pratica di indossare il *burqa* o il *niqab* sul territorio francese.

Il 23 giugno 2009 era stata infatti istituita la *Mission d'information sur la pratique du port du voile intégral sur le territoire national*, che aveva concluso i propri lavori il 26 gennaio 2010 con la presentazione all'*Assemblée nationale*, da parte del relatore Eric Raoult, di un ricco rapporto di oltre 650 pagine sull'argomento, comprensivo dei resoconti delle audizioni svoltesi nel corso della *Mission* (il testo del rapporto è consultabile all'indirizzo <http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rap-info/i2262.pdf>).

La legge n. 2010-1192, che si compone di sette articoli, reca in particolare modifiche al [Codice penale](#).

L'art. 1 della legge sancisce il divieto di indossare in pubblico qualsiasi indumento o accessorio che celi il volto di una persona.

L'art. 2 chiarisce che per "spazio pubblico" (*espace public*) devono intendersi le strade ed i luoghi aperti al pubblico o destinati ad un servizio pubblico. La medesima norma prevede le seguenti deroghe al divieto: per espresse disposizioni normative (come ad esempio nel caso del casco per i motociclisti); per motivi di salute o professionali; per ragioni legate a manifestazioni sportive o a feste popolari (il Carnevale, ad esempio).

L'art. 3 punisce l'ignoranza del divieto con una contravvenzione di seconda fascia (fino a un massimo di 150 euro); la pena pecuniaria può essere affiancata o sostituita dal cosiddetto "stage di cittadinanza" (*stage de citoyenneté*), introdotto dall'art.44 della [Loi n. 2004-204 du 9 mars 2004](#), a scopo rieducativo, ossia per richiamare i principi di laicità, tolleranza e rispetto della dignità umana su cui si fonda la società francese.

segue



L'art. 4 inserisce nel Codice penale il nuovo art. 225-4-10, che prevede la pena di un anno di reclusione e € 30.000 di ammenda per coloro che, attraverso minaccia, violenza o coercizione ovvero abusando della propria autorità o del proprio potere, costringono uno o più individui ad indossare indumenti che consentano di nascondere il volto. Le pene sono raddoppiate nel caso in cui la vittima sia un minore.

L'art. 5 stabilisce che gli artt. 1-3 della legge entrino in vigore dopo sei mesi dalla sua promulgazione.

L'art. 6 dispone che il provvedimento si applichi sull'intero territorio nazionale.

Infine, l'art. 7 specifica che, dopo diciotto mesi dalla promulgazione della legge, il Governo è tenuto a presentare al Parlamento un rapporto sulla sua applicazione. Il rapporto deve contenere un bilancio sull'attuazione delle nuove norme, sulle misure di accompagnamento elaborate dai poteri pubblici e sulle difficoltà incontrate nell'applicazione della legge.



Germania

Legge

DIRITTO PENALE / UNIONE EUROPEA

Gesetz zur Umsetzung des Rahmenbeschlusses 2005/214/JI des Rates vom 24. Februar 2005 über die Anwendung des Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung von Geldstrafen und Geldbußen, vom 18. Oktober 2010 (BGBl, I, 1408) - Legge di attuazione della Decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie

<http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/XBCBGI1052.pdf>

Con la legge federale del 18 ottobre 2010 è stata attuata nel diritto nazionale tedesco la Decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie.

Tale decisione quadro è scaturita da un'iniziativa del Regno Unito, della Repubblica francese e del Regno di Svezia, allo scopo di estendere il principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie comminate dalle autorità giudiziarie e amministrative di un altro Stato membro. In base a tale decisione, le autorità competenti devono riconoscere le decisioni riguardanti le sanzioni pecuniarie trasmesse da un altro Stato membro senza richiesta di ulteriori formalità. Tali sanzioni vengono comminate in caso di infrazioni quali la partecipazione ad un'organizzazione criminale, il terrorismo, la tratta di esseri umani, il traffico illecito di armi, la truffa, il traffico di veicoli rubati, lo stupro, ecc. La decisione quadro include anche le sanzioni pecuniarie comminate per infrazioni al codice della strada.

Per quanto riguarda i reati diversi da quelli elencati nella decisione quadro, lo Stato di esecuzione può subordinare il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione alla condizione che la decisione si riferisca a una condotta che costituirebbe un reato ai sensi della legge dello Stato di esecuzione.

La decisione che infligge una sanzione pecuniaria può riguardare sia una persona fisica (essere umano) che una persona giuridica (le società). Le sanzioni devono essere comminate dalle autorità giudiziarie o amministrative degli Stati membri. Ciascuno Stato membro dovrà informare il segretariato generale del Consiglio in merito alle autorità che, ai sensi della propria legislazione nazionale, sono competenti. La decisione che infligge una sanzione pecuniaria deve essere definitiva, ossia non deve essere più possibile appellarsi contro di essa. In base all'organizzazione del proprio sistema interno, gli Stati membri possono designare una o più autorità centrali quali responsabili della trasmissione delle decisioni.

segue



In Germania, l'attuazione della decisione è avvenuta attraverso l'introduzione di nuove disposizioni nella Legge federale sulla rogatoria internazionale nell'ambito delle cause penali (*Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen (IRG) del 23 12 1982*). Obiettivo è, dunque, l'esecuzione, oltre i confini nazionali, delle sanzioni pecuniarie decise da uno Stato membro dell'Unione europea. Ciò vale sia per le sanzioni pecuniarie inflitte nel territorio tedesco, sia per le sanzioni straniere. Dunque, devono essere riconosciute e comminate in Germania le decisioni dagli altri Stati membri dell'Unione europea relative l'inflizione di pene pecuniarie e di ammende, compresi i costi per le procedure, i risarcimenti per le vittime, il sostegno economico alle organizzazioni di sostegno alle vittime. Ciò vale sia per le decisioni amministrative sia per quelle giudiziarie; in questo ultimo caso, solo quando tali decisioni possono essere impugnate di fronte ad un tribunale competente anche per le cause penali.

In Germania, l'organo competente per la verifica dell'ammissibilità dell'esecuzione della decisione, per l'autorizzazione nonché per l'esecuzione della sanzione pecuniaria straniera nel territorio tedesco è fondamentalmente l'Ufficio federale per la Giustizia (*Bundesamt für Justiz* - BFJ). Qualora, invece, la sanzione pecuniaria riguardi gli adolescenti o i giovani tra i 18 e i 21 anni, decide - su richiesta del *Bundesamt* - tribunale di prima istanza (*Amtgericht*).

Il BFJ autorizza l'esecuzione solo sulla base delle decisioni giudiziarie. L'esecuzione delle sanzioni pecuniarie contro persone giuridiche e per il risarcimento alle vittime deve essere dichiarata ammissibile dal tribunale, su istanza del BFJ. Qualora le persone interessate sollevino obiezioni contro il provvedimento di autorizzazione, decide, in ogni caso, il tribunale di prima istanza.



Spagna

Legge

COOPERAZIONE ECONOMICA INTERNAZIONALE

Ley 36/2010, de 22 de octubre, del Fondo para la Promoción del Desarrollo (BOE núm. 257)

<http://www.boe.es/boe/dias/2010/10/23/pdfs/BOE-A-2010-16131.pdf>

La legge 36/2010 riforma la disciplina degli aiuti allo sviluppo. Nel 1976 fu creato il *Fondo de Ayuda al Desarrollo* (FAD), con l'obiettivo di sostenere l'esportazione di beni e di servizi spagnoli e di favorire lo sviluppo dei Paesi beneficiari dei finanziamenti. Il FAD si è articolato mediante il finanziamento di crediti bilaterali seguendo le regole in materia di credito all'esportazione stabilite dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). In seguito il ruolo del FAD si è esteso ad iniziative di aiuto umanitario e di emergenza, contributi alle istituzioni finanziarie internazionali ed a fondi e programmi di aiuto delle organizzazioni internazionali. Questa diversificazione di funzioni e le sollecitazioni di alcune istituzioni internazionali hanno fatto emergere la necessità di una riforma del sistema di finanziamento allo sviluppo. Pertanto, la legge in esame istituisce un nuovo strumento denominato *Fondo para la Promoción del Desarrollo* (FONPRODE), con l'obiettivo di modificare il quadro normativo al fine di disporre di uno strumento finanziario adeguato di internazionalizzazione delle imprese, capace altresì di rispondere agli impegni in materia di aiuti allo sviluppo assunti dalla Spagna. Il Fondo è gestito dal Ministero degli Affari esteri e della cooperazione, attraverso la Segreteria di Stato alla cooperazione internazionale, con l'Agenzia spagnola di cooperazione internazionale in qualità di organo esecutivo. La creazione del FONPRODE persegue diverse finalità, tra cui:

- a) dotare la politica spagnola di cooperazione internazionale per lo sviluppo di un canale finanziario adeguato ai requisiti di efficienza, coerenza e trasparenza che impone la gestione degli aiuti allo sviluppo;
- b) permettere alla Spagna di aumentare il proprio contributo agli aiuti internazionali, consentendo così di arrivare entro il 2015 allo 0,7% del reddito nazionale lordo destinato alla cooperazione allo sviluppo;
- c) escludere qualsiasi finalità commerciale dal FONPRODE e ricondurre gli aiuti all'esportazione di imprese spagnole all'estero all'interno degli strumenti specificamente creati allo scopo;
- d) erogare aiuti finanziari nel rispetto delle raccomandazioni e delle indicazioni degli organismi multilaterali di sviluppo;
- e) integrare pienamente il Fondo nella cooperazione, in maniera da divenire uno dei principali canali di esecuzione dei corrispondenti Piani della cooperazione spagnola;
- f) utilizzare tale strumento nel finanziamento di quelle iniziative di cooperazione

segue



giudicate più necessarie per dotare la cooperazione spagnola di una struttura di aiuto adeguata al suo *status* di importante Paese donatore.

Il Fondo finanzia programmi e progetti di sviluppo, con carattere di donazione da Stato a Stato, nei Paesi meno sviluppati, nonché programmi di sviluppo e organismi multilaterali di sviluppo internazionali non finanziari di cui la Spagna fa parte, partecipando inoltre a fondi globali e fiduciari che si pongano come obiettivo la lotta alla povertà. Esso potrà altresì essere utilizzato per concedere crediti, prestiti e linee di finanziamento, compresi contributi a programmi di microfinanza, acquisizione temporanea di partecipazioni dirette o indirette a capitali in Paesi prioritari per la cooperazione spagnola.

La legge in oggetto è composta di tre capitoli, il primo dedicato alla creazione, natura, finalità, ambito di applicazione e principi di attuazione del FONPRODE (artt. 1-3), il secondo a gestione, procedimento di concessione e valutazione del Fondo (artt. 4-12), il terzo alle risorse del Fondo e alla figura dell'agente finanziario (artt. 13-17), cui seguono alcune disposizioni aggiuntive e finali.

In particolare l'art. 8 disciplina il Comitato esecutivo del FONPRODE, che è incaricato di studiare e valutare le proposte di finanziamento, mentre l'art. 12 dispone relativamente al controllo parlamentare, prevedendo che il Governo invii un rapporto annuale dettagliato al Congresso dei deputati e al Senato sull'operato del Fondo.

La sesta disposizione finale stabilisce che la legge entri in vigore dopo novanta giorni dalla sua pubblicazione nel BOE, salvo alcune disposizioni che entrano in vigore il giorno successivo alla medesima pubblicazione.

Politiche economiche



Francia

Legge

BANCHE / MERCATO FINANZIARIO

Loi n. 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière (J.O. del 23 ottobre 2010)

<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000022940663>)

La Legge di regolamentazione bancaria e finanziaria approvata il 22 ottobre 2010 dà attuazione a livello nazionale alle decisioni del G20 adottate per rafforzare la regolamentazione, la sorveglianza e il controllo degli attori e dei mercati finanziari. La Francia è il primo Paese ad aver riformato il dispositivo nazionale di supervisione del sistema finanziario.

La nuova legge istituisce un Consiglio per la regolamentazione finanziaria e per il rischio sistemico e regola la registrazione delle agenzie di *rating* e il controllo delle vendite allo scoperto e dei mercati derivati. I poteri di controllo e di sanzione della “Autorità di controllo dei mercati finanziari” (AMF) sono stati rafforzati e ad essa sono stati attribuiti poteri speciali per permetterne l’intervento in caso di urgenza.

Le nuove disposizioni approvate, tra l’altro, recepiscono nell’ordinamento francese le norme europee (direttive 2009/65/CE e 2009/44/CE) sui Fondi d’investimento e sui sistemi di pagamento e la disciplina delle operazioni su titoli; il dispositivo legislativo approvato completa anche la trasposizione delle norme fissate in sede di G20 per l’inquadramento giuridico delle remunerazioni degli operatori bancari che svolgono attività a rischio per gli istituti bancari di appartenenza (in parte già regolate dall’*arrêté* del 3 novembre 2009).

La Legge ratifica inoltre l’ordinanza relativa alla fusione delle autorità di autorizzazione e controllo “Banche e Assicurazioni” in un’unica Autorità, la nuova “Autorità di Controllo prudenziale” (ACP), che avrà il compito di tutelare i consumatori di prodotti finanziari.

Alcune disposizioni della legge mirano al sostegno della ripresa economica. Al fine di modernizzare il regime dell’offerta pubblica, è previsto un rafforzamento dei meccanismi di finanziamento delle Piccole e Medie Imprese (PMI). In particolare la nuova legge detta disposizioni per un finanziamento “garantito” da parte delle banche, per la fusione delle tre banche dell’OSEO, l’organismo pubblico dedicato a supportare il finanziamento delle PMI durante tutte le tappe della loro crescita attraverso l’aiuto all’innovazione, la garanzia della partecipazione creditizia delle banche e degli investitori con fondi propri o attraverso un finanziamento in partenariato.

La legge inoltre prevede la creazione di obbligazioni che dovrebbero favorire il rifinanziamento dei prestiti immobiliari.

segue



Infine la nuova legge di regolamentazione bancaria e finanziaria si collega alla *Loi de finances 2011* in corso di approvazione (*n.r.: Loi n. 2010-1657*, vedi scheda sul Bollettino LS n.6/2010), che completa la regolamentazione dei mercati finanziari rafforzandola ulteriormente con due disposizioni: l'istituzione di una tassa sistemica sulle attività più a rischio delle grandi banche e l'aumento delle risorse destinate all'AMF al fine di fornire all'Autorità dei mercati i mezzi per allargare il suo campo d'intervento.

Politiche sociali



Francia

Legge

RAPPRESENTANZA SINDACALE / CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Loi n. 2010-1215 du 15 octobre 2010 complétant les dispositions relatives à la démocratie sociale issues de la loi n. 2008-789 du 20 août 2008

(<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022918770>)

La legge completa la legge n. 2008-789 (vedi scheda in Bollettino LS n. 4/2008) che ha rinnovato i criteri di rappresentanza sindacale, compresa una valutazione obiettiva e periodica dell'*audience* di ogni organizzazione sindacale, da misurarsi sulla base del risultato di elezioni professionali, in modo che la rappresentanza sindacale provenga dall'impresa di riferimento. In particolare la Legge del 15 ottobre 2010 ha modificato il *Code du Travail* con l'obiettivo di fissare le nuove modalità necessarie a tener conto delle scelte dei lavoratori dipendenti di piccole imprese (*Très Petites Entreprises – TPE*) nella determinazione dell'*audience* delle organizzazioni sindacali a livello di branca professionale o a livello interprofessionale (artt. L2122-10-1 e ss. http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=3C08BB2D3B8CEE7426C6EB9C9E0506C3.tpdjo10v_3?idSectionTA=LEGISCTA000022926944&cidTexte=LEGITEX T000006072050&dateTexte=20110308).

È prevista l'organizzazione a tal fine di elezioni sindacali regionali ogni quattro anni. Sono elettori i lavoratori dipendenti delle imprese con meno di undici dipendenti al 31 dicembre dell'anno precedente lo scrutinio elettorale, che abbiano un'età uguale o superiore a 16 anni, siano titolari di un contratto di lavoro in corso a quella data e che non siano stati soggetti ad alcuna interdizione, decadenza o incapacità riguardanti i loro diritti civili (*Code du Travail*, art. L2122-10-2).

In deroga agli obblighi relativi al segreto professionale, le casse di previdenza sociale comunicheranno ai servizi del Ministro del Lavoro i dati concernenti le imprese con uno o più dipendenti per la formazione delle liste elettorali. Le liste elettorali saranno fissate dall'Autorità statale competente e gli elettori saranno iscritti in due collegi, un collegio "quadri" e un collegio "non quadri", in funzione delle informazioni sull'affiliazione ad un'istituzione di previdenza per il regime pensionistico complementare, basate sulle dichiarazioni sociali delle imprese.

Un decreto del Consiglio di Stato fisserà le condizioni alle quali ogni elettore o un suo rappresentante potrà adire il giudice per eventuali contestazioni relative all'iscrizione sulla lista elettorale. Le elezioni si svolgeranno per voto elettronico o per corrispondenza anche se il datore di lavoro non sarà obbligato a mettere attrezzature informatiche a disposizione dei dipendenti per consentire il voto per via informatica, nel caso non ne disponga. Alle operazioni elettorali saranno applicate le disposizioni del *Code électoral* (artt. L10 e L67).

segue



Durante le operazioni di voto il datore di lavoro dovrà lasciare ai dipendenti il tempo necessario per votare garantendo la confidenzialità del voto e se la votazione avrà luogo durante il tempo di lavoro, il tempo impiegato sarà considerato come tempo di lavoro (art. L 2122-10-9).

Le prossime elezioni sindacali saranno organizzate al più tardi entro la fine del 2012 per permettere la determinazione delle organizzazioni e delle rappresentanze sindacali che dovrà avvenire nel 2013.



Francia

Legge

ISTRUZIONE / SICUREZZA SOCIALE

Loi n. 2010-1127 du 28 septembre 2010 visant à lutter contre l'absentéisme scolaire (J.O. del 29 settembre 2010)

<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022862522&fastPos=1&fastReqId=1614682703&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte>

La legge in esame ha l'obiettivo di contrastare il fenomeno dell'assenteismo scolastico, che negli ultimi dieci anni si è intensificato, divenendo un tema cui è particolarmente attenta la classe politica francese, che ne ha spesso rilevato anche le dannose conseguenze sul piano della crescita dei fenomeni di marginalizzazione sociale e di delinquenza. Il provvedimento dispone essenzialmente alcune modifiche alla procedura di sospensione dei sussidi familiari nel caso di non rispetto dell'obbligo scolastico.

Ai sensi dell'art. L 131-1 del [Code de l'éducation](#) l'istruzione è obbligatoria per i cittadini francesi e gli stranieri residenti in Francia che abbiano un'età compresa tra i 6 e i 16 anni. Il mancato rispetto dell'obbligo scolastico è sottoposto sia a sanzioni penali (art. 227-17 e R 624-7 del [Code pénal](#)), che a sanzioni amministrative.

In particolare, con la *loi n. 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances*, è stato istituito il "contratto di responsabilità genitoriale", mediante il quale si è inteso responsabilizzare i genitori creando un legame diretto tra l'assegnazione di sussidi familiari e il rispetto dell'obbligo scolastico. In generale, in caso di assenteismo scolastico, di disturbi arrecati al funzionamento dell'istituto scolastico e di ogni altra difficoltà legata alla carenza dell'autorità genitoriale su un determinato alunno, il presidente del Consiglio generale del dipartimento competente è autorizzato a proporre ai genitori o al rappresentante legale del minore un "contratto di responsabilità genitoriale", che richiama gli obblighi dei titolari dell'autorità e prevede le misure di aiuto e di azione sociale volte a risolvere la situazione (art. L222-4-1 del [Code de l'action sociale et des familles](#), inserito dall'art. 48 della legge n.2006-396). La legge ha inoltre previsto che alla famiglia cui è proposto tale contratto siano sospesi i sussidi familiari relativi al figlio, per un periodo di tre mesi. La sospensione è rinnovabile fino ad un massimo di dodici mesi (art. L552-3 del [Code de la sécurité sociale](#), inserito dall'art. 49 della legge n.2006-396).

La legge n. 2010-1127, che si compone di sette articoli, reca nuove disposizioni nell'ambito della disciplina relativa ai "contratti di responsabilità genitoriale". Nell'["Exposée des motifs"](#) che precede la proposta di legge in materia, oltre ad essere rilevato l'aumento dell'assenteismo scolastico, è in particolare notato lo scarso ricorso al dispositivo dei "contratti di responsabilità genitoriale" nei dipartimenti, ad eccezione del caso del dipartimento delle Alpi-Marittime.

segue



L'art. 1 della legge modifica l'art. L131-8 del *Code de l'éducation*., che riguarda i soggetti coinvolti nel rilevamento dell'assenteismo scolastico di un alunno. Le modifiche riguardano in particolare tre aspetti. In primo luogo l'avviso (*avertissement*) con cui "l'ispettore di accademia" (ossia il funzionario pubblico del Ministero dell'educazione nazionale, i cui compiti sono disciplinati dagli artt. R241-18 e ss. del *Code de l'éducation*) comunica ai genitori (o ai rappresentanti legali del minore) l'assenza ingiustificata dello stesso dalle aule scolastiche o la sua assenza senza motivo legittimo per almeno quattro mezze giornate nell'arco di un mese. Nell'*avertissement* sono comunicate ai genitori non solo le sanzioni penali del mancato obbligo scolastico, come era prima del 2010, ma anche le sanzioni amministrative. Inoltre, sono comunicate, in tale circostanza, anche le misure di "assistenza dei genitori" alle quali essi possono ricorrere per sanare la situazione di non frequentazione della scuola da parte del minore. In secondo luogo, è specificato che "l'ispettore di accademia" possa immediatamente informare il presidente del Consiglio generale del dipartimento competente di eventuali casi di assenteismo scolastico, ai fini di una rapida predisposizione delle misure di assistenza ai genitori dell'alunno inadempiente, come ad esempio la stipulazione di un "contratto di responsabilità genitoriale". In terzo luogo, nel nuovo articolo L131-8 del Codice dell'educazione sono disciplinati i casi della recidiva di assenteismo scolastico. In particolare è previsto che, se un minore compie, nello stesso anno scolastico, una nuova assenza di almeno quattro mezze giornate in un mese, l' "ispettore di accademia" può contattare direttamente il direttore dell'organismo che gestisce i sussidi familiari per far sospendere immediatamente il versamento degli stessi. È dunque stabilito che un funzionario pubblico possa autonomamente decidere i casi di sospensione dei pagamenti dei sussidi nei casi di recidiva, senza ottenere l'assenso del presidente del Consiglio generale di dipartimento, in modo tale da rendere la misura sanzionatoria più rapida ed efficace. Sono comunque previste alcune garanzie per i responsabili del minore inadempiente, come ad esempio la possibilità riconosciuta alle famiglie di presentare le proprie osservazioni prima che l'ispettore decida la sospensione dei sussidi. L'art. 2 dispone l'introduzione del nuovo art. L491-3 nel Codice dell'educazione, relativo alla presentazione ai genitori di un alunno del progetto della scuola e del regolamento interno. Gli altri articoli della legge si limitano a disporre le modifiche da apportare ad altri Codici in seguito alla nuova disciplina disposta nell'art. L131-8 del Codice dell'educazione. L'art. 3 apporta modifiche al Codice della sicurezza sociale, stabilendo le nuove funzioni riconosciute all' "ispettore di accademia" e al direttore della cassa per i sussidi familiari. L'art. 4 introduce modifiche al Codice dell'azione sociale e delle famiglie, con riferimento ai nuovi ruoli ricoperti dall' "ispettore di accademia" e dal presidente del Consiglio generale del dipartimento in materia di assenteismo scolastico. È inoltre stabilito nel nuovo art. L222-4-1 di tale Codice che anche i genitori di un alunno possano domandare la stipulazione di un "contratto di responsabilità genitoriale", prerogativa che era riconosciuta, nella legge n. 2006-396, esclusivamente al presidente del Consiglio generale del dipartimento. L'art. 5 reca alcune modifiche al medesimo Codice relative alla misura di sospensione dei sussidi familiari. L'art. 6 stabilisce che i Consigli di scuola, per le scuole primarie e i Consigli di amministrazione, per gli istituti di istruzione secondaria, presentino una volta all'anno un rapporto d'informazione sull'assenteismo scolastico. L'art. 7 dispone che, entro il 31 dicembre 2011 il Governo presenti al Parlamento un rapporto di valutazione sui dispositivi introdotti per combattere tale fenomeno sulle eventuali proposte di modifiche legislative o regolamentari in materia.



Germania

Legge

LAVORO / OCCUPAZIONE

***Gesetz für bessere Beschäftigungschancen
(Beschäftigungschancengesetz) vom 24. Oktober 2010 (BGBl I, S. 1417) -
Legge per migliori opportunità di occupazione***

<http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/XBCBGI1052.pdf>

Nel 2009 la produzione industriale in Germania è calata in un modo mai visto prima. A causa della globalizzazione dei mercati, la Germania, in quanto paese esportatore, è stata particolarmente colpita dalla crisi economica e finanziaria internazionale.

Il mercato del lavoro, grazie ad una serie di misure adottate tempestivamente, non ha risentito particolarmente della crisi e il numero dei disoccupati non è cresciuto in modo allarmante. Specifici interventi sono però ancora necessari al fine di sostenere il mondo del lavoro in attesa di una nuova fase espansiva dell'economia.

Le misure per il sostegno dell'occupazione, proposte a giugno dal Governo tedesco e approvate al *Bundestag* con l'appoggio della coalizione di maggioranza e con l'astensione della *Linke*, sono state molto discusse nel *Bundesrat*. È stata approvata una risoluzione per sottolineare la necessità di estendere ulteriormente le misure per favorire la riqualificazione dei lavoratori anziani, che attualmente coinvolgono circa 44.000 lavoratori e, secondo il *Bundesrat*, dovrebbero arrivare a 300.000.

Uno strumento che viene particolarmente interessato dalla legge sulle opportunità di occupazione è quello del *Kurzarbeit* (lavoro a tempo ridotto), che ha consentito la stabilizzazione del mercato del lavoro durante i mesi peggiori della crisi economica, permettendo alle aziende di risparmiare senza essere costrette a licenziare un gran numero di lavoratori. Si prevede il prolungamento dell'applicabilità della normativa speciale sul *Kurzarbeitergeld* (salario per il lavoratori a tempo ridotto) fino al 31 marzo 2012, in particolare per le modalità dei rimborsi erogati dal sistema previdenziale, la semplificazione dei requisiti per accedere al salario integrativo, la parificazione tra l'indennità congiunturale e quella stagionale.

Si interviene sulla normativa che regola le modalità per accedere al part time nelle misure di trasferimento e all'indennità per lavoro a tempo ridotto in trasferimento (*Transferkurzarbeitergeld*) e si estende la possibilità per i lavoratori all'estero e per i lavoratori autonomi (*Existenzgründer*) disoccupati di assicurarsi il sussidio di disoccupazione, assumendo a richiesta un obbligo assicurativo specifico.

segue



Per ultimo, la legge contiene numerose misure di sostegno del mercato del lavoro volte in particolare a favore dei lavoratori anziani: si prevede una forma di assicurazione della remunerazione, si introduce una sovvenzione per agevolare il reinserimento dei lavoratori anziani in nuove realtà lavorative, si promuove la formazione continua nelle piccole e medie aziende, si offrono maggiori servizi di orientamento professionale e si introduce il bonus formazione nei casi di insolvenza.

La legge, che fondamentalemente introduce delle modifiche al Terzo libro del Codice sociale, dedicato al sostegno del lavoro, comporta un aumento delle spese a carico del bilancio federale di circa 690 milioni di euro per il periodo 2011-2014.



Spagna

Legge

LAVORO / OCCUPAZIONE

Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo (BOE núm. 227)

(<http://www.boe.es/boe/dias/2010/09/18/pdfs/BOE-A-2010-14301.pdf>)

La presente legge sostituisce il decreto-legge 10/2010, approvato il 16 giugno 2010 (si veda il bollettino LS n. 3 del 2010, p. 47-48), contenente misure urgenti per la riforma del mercato del lavoro in Spagna.

Come sottolineato nella relazione di accompagnamento al testo della legge, la crisi economica e finanziaria internazionale ha infatti acuito in Spagna le preesistenti anomalie del mercato del lavoro nazionale: l'eccessivo numero di lavoratori con contratti a tempo determinato, da un lato, e l'eccessiva rigidità dei contratti per i lavoratori a tempo indeterminato, dall'altro lato, che hanno finito per determinare una forte segmentazione del mercato del lavoro e una pericolosa dualità tra lavoratori stabili e temporanei.

Al fine di correggere tale modello, che ha contribuito alla perdita di 2 milioni di posti di lavoro negli ultimi due anni, le *Cortes* hanno quindi approvato un provvedimento di riforma del mercato del lavoro, con l'intento di perseguire tre obiettivi fondamentali:

- ridurre la precarietà dell'impiego, favorendo la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato;
- accrescere la flessibilità dei contratti a tempo indeterminato, sia mediante misure di riduzione e rimodulazione della giornata lavorativa, sia attraverso modifiche alla normativa sui licenziamenti collettivi;
- combattere la disoccupazione, in particolare giovanile, attraverso misure di incentivazione per le imprese alla sottoscrizione di contratti di formazione.

In particolare, nel Capitolo I della legge, intitolato "Misure per ridurre la dualità e la temporaneità del mercato del lavoro", sono state adottate, tra le altre, le seguenti iniziative:

- assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori già assunti con due o più contratti d'opera o a progetto (*contratos para la realización de una obra o servicio determinados*), che abbiano avuto una durata complessiva superiore a 24 mesi, nell'arco di 30 mesi, da parte di una medesima impresa o gruppo di imprese;
- aumento progressivo da 8 a 12 giorni di salario dell'indennità economica di fine contratto per i lavoratori a termine, con esclusione dei contratti di formazione e di sostituzione temporanea di lavoratori;
- riformulazione della legislazione sui licenziamenti collettivi per cause economiche, tecniche, organizzative o legate alla produzione, con introduzione di maggiore agilità nelle procedure, riduzione a 15 giorni del periodo di tempo per l'eventuale pronuncia di

segue



illegittimità dei licenziamenti da parte dell'autorità regionale competente e adozione del silenzio assenso, a favore delle imprese, in caso di mancata pronuncia;

- modifiche alla normativa sui contratti per il sostegno alla contrattazione a tempo indefinito (*contratos para el fomento de la contratación indefinida*), con ampliamento delle categorie dei possibili lavoratori beneficiari (disoccupati iscritti da almeno un mese alle liste di collocamento; lavoratori assunti solamente con contratti temporanei negli ultimi 24 mesi; lavoratori con contratti a tempo indefinito, licenziati negli ultimi 24 mesi; persone disabili; donne con figli nati o adottati negli ultimi 2 anni; donne vittime di violenza di genere o di tratta degli esseri umani; donne disoccupate da almeno 5 anni). La legge, tuttavia, prevede la contemporanea riduzione dell'indennità economica per licenziamento ingiustificato, a carico del datore di lavoro, abbassata da 45 a 33 giorni di salario per ogni anno di servizio.

Il Capitolo II, denominato "Misure per favorire la flessibilità interna negoziata nelle imprese e per favorire l'uso della riduzione della giornata come strumento di rimodulazione temporale del lavoro", contiene disposizioni volte a favorire la mobilità geografica dei lavoratori e a modificare alcune condizioni poste sia nei contratti individuali di lavoro sia nei contratti collettivi aziendali, al fine di favorire la competitività delle imprese senza ledere i diritti dei lavoratori e, soprattutto, limitando il ricorso ai licenziamenti. In particolare, va segnalato l'ampliamento delle condizioni in cui è consentito al datore di lavoro di ricorrere alla sospensione temporanea del contratto o alla riduzione della giornata lavorativa per cause economiche, tecniche, organizzative o legate alla produzione (*causas objetivas*).

Il Capitolo III della legge, contenente "Misure per favorire l'occupazione dei giovani e delle persone disoccupate", prevede riduzioni dei versamenti contributivi dei datori di lavoro al sistema della sicurezza sociale (*bonificación de las cuotas empresariales a la Seguridad Social*), in caso di assunzione a tempo indeterminato, entro il 31 dicembre 2011, di una serie di categorie di lavoratori particolarmente svantaggiate. In particolare:

- giovani tra i 16 e i 30 anni, iscritti alle liste di collocamento da almeno 12 mesi e che non abbiano completato l'istruzione obbligatoria oppure non siano in possesso di titoli professionali;
- disoccupati con più di 45 anni, iscritti alle liste di collocamento da almeno 12 mesi;
- lavoratori con contratti di formazione o con contratti-staffetta tra due lavoratori (*contratos de relevo*) o con contratti di sostituzione per pensionamento anticipato (*contratos de sustitución por anticipación de la edad de jubilación*).

È prevista inoltre l'esenzione totale dal versamento dei contributi sociali per i datori di lavoro i quali, entro il 31 dicembre, sottoscrivano contratti di apprendistato (*contratos para la formación*) con lavoratori disoccupati iscritti alle liste di collocamento.

Il Capitolo IV della legge contiene, infine, "Misure per il miglioramento dell'intermediazione lavorativa e sull'attività delle imprese di lavoro interinale", con le quali si intende favorire la collaborazione tra il servizio pubblico di collocamento e le agenzie private di intermediazione, rendendo complementari le loro attività. Con riferimento specifico alle imprese di lavoro interinale (*empresas de trabajo temporal*), la legge 35/2010 intende anche recepire nell'ordinamento spagnolo la direttiva comunitaria 2008/104/CE, con particolare riguardo alla revisione delle attuali restrizioni esistenti in materia di settori esclusi all'attività delle imprese di lavoro interinale, per ragioni di sicurezza e salute dei lavoratori.



Indice delle voci

BANCHE (FR).....	17
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA (FR).....	21
COOPERAZIONE ECONOMICA INTERNAZIONALE (ES)	13
DIRITTI DELLA PERSONA / DIRITTO PENALE (FR).....	9
DIRITTO PENALE (DE) (FR)	11, 9
ISTRUZIONE (FR)	23
LAVORO (DE)(ES).....	25, 27
MERCATO FINANZIARIO (FR)	17
OCCUPAZIONE (DE) (ES).....	25, 27
SICUREZZA SOCIALE (FR)	23
RAPPRESENTANZA SINDACALE (FR)	21
UNIONE EUROPEA (DE).....	11

Legenda: FR = Francia
DE = Germania
UK = Regno Unito
ES = Spagna

